



6.2° punto OdG:

Revisione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - approvazione

Il Rettore dà la parola al Prof. Giovanni Meruzzi, Delegato del Rettore alle Società, consorzi e partecipazioni di Ateneo, il quale illustra la relazione della Dirigente della Direzione Affari Istituzionali, dott.ssa Elisa Silvestri, inerente la revisione periodica delle partecipazioni societarie dell'Università degli Studi di Verona.

Il Prof. Meruzzi ricorda che il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", e s.m.i. all'art. 20 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di attuare entro il 31 dicembre di ogni anno un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione.

Il Prof. Meruzzi ricorda che il precedente provvedimento di analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute dall'Ateneo al 31.12.2020 è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2021 ed aveva consentito di individuare tre società direttamente partecipate dall'Ateneo e precisamente:

- 1) Veneto Nanotech s.c.r.l. in liquidazione;
- 2) CRC – Centro di Ricerche Cliniche S.r.l.;
- 3) SMACT s.c.p.a.

Non risultavano partecipazioni indirette.

In tale sede, il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato il mantenimento delle partecipazioni senza interventi, ritenendo non sussistenti motivazioni per adottare un piano di riassetto delle società partecipate dall'Ateneo.

Il provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 20 comma 3 D.Lgs 175/2016, è stato trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e all'Autorità con nota Prot n. 3199 del 8.1.2021 e al MEF attraverso la procedura telematica predisposta dell'Ente, nonchè la pubblicazione sul sito di Ateneo, nella sezione trasparenza.

Al fine di effettuare l'analisi delle partecipazioni detenute al 31.12.2021, il Pro Rettore propone di procedere nel modo seguente:

- A) Rappresentazione del portafoglio delle partecipazioni detenute dall'Università degli Studi di Verona al 31.12.2021;
- B) Illustrazione dei criteri di razionalizzazione previsti dalla normativa, alla luce dei quali è stato condotto l'esame delle partecipazioni societarie detenute dall'Ateneo;
- C) Analisi dell'assetto complessivo delle società e, se necessario, adozione di un piano di riassetto.

A) Portafoglio partecipazioni

Al 31 dicembre 2021, risultano n. 3 società partecipate direttamente dall'Università di Verona, di seguito indicate:

1. Veneto Nanotech S.C.P.A. in liquidazione
2. Centro Ricerche Cliniche di Verona – CRC S.r.l.
3. SMACT S.c.p.a.

L'Università di Verona non ha partecipazioni indirette.



Nell'anno 2021 l'Università di Verona non ha acquistato partecipazioni né costituito nuove società.

B) Criteri di razionalizzazione

Il Consiglio di amministrazione annualmente riesamina i singoli criteri di razionalizzazione, al fine di definirne l'ambito di applicabilità alla luce della:

- composizione del portafoglio delle società partecipate e percentuale di partecipazione al capitale da parte dell'Università di Verona;
- specificità delle finalità istituzionali dell'Ateneo e segnatamente l'attività scientifica e didattica e terza missione, comprendente il trasferimento tecnologico attraverso il rapporto diretto con il territorio e il mercato del lavoro.

Il Rettore elenca di seguito i requisiti e i criteri di razionalizzazione previsti dal D.Lgs 175/2016 e s.m.i. e precisa che, non essendo intervenuta alcuna modifica normativa, gli stessi saranno oggetto di applicazione al fine dell'analisi dell'assetto complessivo delle società.

1. Forma giuridica – Art. 3 comma 1 TUSP

Il legislatore limita la partecipazione delle pubbliche amministrazioni esclusivamente in società anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

2. Necessarietà e attività consentite – Art. 4 commi 1 e 2 TUSP

E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, direttamente o indirettamente, di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Fermo restando tale principio generale, è ammessa la partecipazione in società solo per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 50 del 2016.

Si dà atto che con D.L. 6 novembre 2021 n. 152 è stata prevista all'art. 4bis un'ulteriore attività consentita nei limiti del comma 1:

“Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto”.

Tale novella non sarà oggetto di analisi nella presente relazione (riguardante la situazione delle partecipazioni societarie al 31.12.2021) in quanto l'entrata in vigore è stata fissata al 1.1.2022.

Il TUSP prevede alcune eccezioni che non verranno analizzate in quanto l'Università di Verona non detiene partecipazioni di tale natura (es. società per la gestione di aziende agricole con funzioni



didattiche; società aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi europei ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea ecc.)

3. Oneri di motivazione analitica - art. 5, commi 1 e 2

Il legislatore prevede un onere di motivazione "rafforzato" nel caso in cui una pubblica amministrazione decida di acquistare o costituire una società. In particolare, l'atto deliberativo di acquisto della partecipazione o della costituzione di una società deve essere analiticamente motivato in ordine:

- alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- alle ragioni e finalità di tale scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa di risorse pubbliche;
- alla gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.

La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Il rinvio della norma di revisione a tali obblighi impone di controllare la sussistenza di tali motivazioni all'interno degli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni da parte della pubblica amministrazione.

4. Rapporto tra dipendenti e numero degli amministratori – art. 20 comma 2 lett. b TUSP

Ulteriore criterio di analisi riguarda il rapporto tra l'entità del personale dipendente ed il numero di amministratori della società partecipata e prevede la razionalizzazione di "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti".

5. Società con attività analoghe o simili – art. 20 comma 2 lett. c e g TUSP

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a razionalizzare le "partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali" e a valutare "la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

6. Analisi di dati di bilancio ritenuti rilevanti (fatturato, risultato economico e costi di funzionamento) – Art. 20 comma 2 lett. d,e,f TUSP

Il legislatore individua alcuni dati di bilancio ritenuti significativi che devono essere analizzati e ritiene applicabile la razionalizzazione alle partecipazioni con le seguenti caratteristiche:

- "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un **risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti**";
- "partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un **fatturato medio non superiore a un milione di euro**"
- l'analisi dei costi delle società in quanto impone la "necessità di un contenimento dei costi di funzionamento".

C) Analisi dell'assetto complessivo delle società ed eventuale adozione di un piano di riassetto

Al fine di procedere alla suddetta analisi è stata predisposta una relazione tecnica (**Allegato 1**), che evidenzia quanto riassuntivamente di seguito esposto:

Veneto Nanotech S.c.r.l. La Società è stata costituita il 31 luglio 2003 dalla Regione Veneto, socio di maggioranza, insieme alle quattro Università del Veneto, la Federazione regionale industriali del Veneto, il Comune di Padova, la Cardine Finanziaria S.p.A., la Plastal S.p.A e la M.B.N. S.r.l. con lo scopo di gestire il Distretto sulle nanotecnologie del Veneto.



L'Università di Verona ha approvato l'adesione con le delibere del Consiglio di amministrazione del 30 maggio e del 25 luglio 2003.

La partecipazione dell'Università di Verona è pari allo 0,01% al 31.12.2021.

Il 6 luglio 2015 con delibera dell'assemblea straordinaria, la società è stata posta in liquidazione ed è stato nominato liquidatore il Dott. Giuseppe Vencato.

Il 15 gennaio 2016 la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologato con provvedimento del Tribunale di Padova del 17-21 novembre 2016 ed è stato nominato liquidatore giudiziale il dott. Gaetano Terrin.

La procedura di concordato liquidatorio è proseguita anche nel 2021 come rappresentato nelle relazioni periodiche redatte dal liquidatore giudiziale ai sensi dell'art. 33 comma 5 L.F. e trasmesse all'Ateneo.

Rinviano alla relazione tecnica allegata per i relativi approfondimenti, con riferimento alle prospettive della procedura si rappresenta che il liquidatore giudiziale informa che al momento è presumibile ritenere che il concordato non sarà in grado di soddisfare integralmente i creditori privilegiati e il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura percentuale stimata dalla società nella proposta concordataria (4.78% n.d.r.). La completa esecuzione del piano concordatario subirà un ritardo rispetto al termine dei 36 mesi a causa, principalmente, dei contenziosi pendenti.

Si dà atto che l'ultimo bilancio approvato dalla società è il bilancio consuntivo al 31.12.2020.

Tale Società non necessita di ulteriori decisioni. Rientrerà nella normale attività di monitoraggio che l'Università esercita sulle proprie partecipate.

Crc – Centro Di Ricerche Cliniche S.R.L. è una società a responsabilità limitata, costituita dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, quale socio unico, con atto pubblico in data 13 dicembre 2005, che si occupa di sperimentazione del farmaco.

L'Università di Verona, con provvedimento del Consiglio di amministrazione del 30 maggio 2016, è divenuta socia in data 28 giugno 2016, mediante stipula di atto di acquisto della quota del capitale sociale detenuta dalla società Cromosource s.r.l.

Attualmente CRC è partecipata dall'AOUI, socio di maggioranza per oltre il 51,31% del capitale e dall'Università degli Studi di Verona, socio di minoranza al 48,69%.

Le ragioni che hanno portato l'Università di Verona all'acquisto della partecipazione nel 2016 risultano a tutt'oggi esistenti.

La società ha sviluppato collaborazioni con le più importanti aziende farmaceutiche mondiali e il Dipartimento di Medicina ha la possibilità di essere coinvolto negli studi anche tramite l'affidamento di consulenze mediche.

L'esistenza del Centro dà inoltre la possibilità di accedere a fondi, informazioni, studi e risultati, che in Italia altri centri non avrebbero potuto e, tutt'ora, non possono, fornire.

Il bilancio di esercizio al 31.12.2021 registra un utile di € 76.444.

Il Prof. Giovanni Meruzzi precisa che, dall'esame della relazione tecnica, non si rilevano motivazioni per cedere la partecipazione, procedere a fusioni o porre in liquidazione la società, conseguentemente si proseguirà nella ordinaria attività di monitoraggio.

SMACT S.c.p.a., è una società consortile per azioni di natura mista pubblico-privata costituita il 17 dicembre 2018 per diventare un Centro di Competenza ad alta specializzazione nell'ambito del Piano Nazionale Industria 4.0.

L'Università di Verona, a seguito della delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione del 23 novembre 2018, ha partecipato alla costituzione della società divenendo un socio fondatore insieme alle altre Università del Triveneto, Centri di ricerca e imprese private per un totale di 40 consorziati.

La società ha come obiettivo la promozione e la realizzazione di progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0.

Per realizzare tale obiettivo, SMACT opera principalmente in tre ambiti:

1. Attività dimostrative;



2. Orientamento e formazione;
3. Ricerca e innovazione

A tale scopo la società deve gestire contributi erogati dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) fino all'importo di 7.000.000 euro, di cui 4.300.000 euro a fronte di costi e spese per gli anni 2019-2022 e 2.700.000 euro per progetti di innovazione, ricerca e sviluppo.

La "necessarietà" della partecipazione è correlata alla promozione e allo sviluppo del trasferimento tecnologico, individuata come specifica area di intervento anche nel Piano Strategico di Ateneo 2020-2022.

Dalla relazione presentata dal Presidente del Consiglio di gestione a tre anni dalla nascita della società, come meglio illustrato nella relazione tecnica allegata, emerge che i progetti in programma sono stati realizzati. In particolare:

- sono stati cofinanziati 30 progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese, per un totale di 2,7 milioni di euro;
- sono state inaugurate la sede legale nel Campus di San Giobbe di Venezia e due Live Demo, a Trieste sul Digital Twin e a Verona sulla "Fabbrica del Vino";
- è proseguita l'attività di divulgazione e formazione: sono stati organizzati 47 webinar e incontri pubblici, due Digital Transformation Training per formare dirigenti e imprenditori sulle strategie per governare la trasformazione digitale.

Con riferimento alla situazione economico-patrimoniale, si dà atto che il bilancio al 31.12.2021, ultimo approvato, chiude con una perdita di -€2.236.741. Come specificato nella Nota integrativa al bilancio, la perdita di esercizio è determinata prevalentemente dal fatto che la società contabilizza tra i costi, gli apporti in kind effettuati dai soci, che hanno generato in contropartita delle "riserve di conferimento" dei soci quando effettivamente le prestazioni o i beni sono stati conferiti, seguendo un criterio di "cassa". Immaginando di escludere l'impatto di tali apporti dalla redazione del conto economico, otterremmo un risultato prima delle imposte positivo per Euro 978.969.

L'apporto in kind da parte dei soci è connaturato al programma dei Centri di Competenza ad alta specializzazione, così come previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico, già nel bando istitutivo del 2018.

L'apporto è quindi parte integrante del finanziamento dei Centri di Competenza e, come tale, viene rendicontato al MISE che ne riconosce il valore attivando il proprio co-finanziamento.

Dall'analisi dello stato patrimoniale emerge inoltre come lo stesso meccanismo di contabilizzazione degli apporti, neutralizzi la necessità di ricapitalizzare la società: la registrazione degli apporti tra le "altre riserve" consente una solida capitalizzazione che più che compensa le perdite senza richiedere l'intervento dei soci.

Deve, tuttavia, darsi atto che dalla Relazione emerge che l'anno di riferimento rappresenta il terzo anno in cui la società registra una perdita, sebbene generata dalla contabilizzazione degli apporti in kind. Si ricorda che tale situazione determinerà l'applicazione dei vincoli normativi previsti dall'art. 14 comma 5 del TUSP.

Alla luce di quanto sopra esposto e più dettagliatamente illustrato all'interno della relazione tecnica allegata (**Allegato 1**), il Prof. Giovanni Meruzzi informa che non sono emersi elementi che giustifichino l'adozione di un piano di riassetto delle società partecipate dall'Ateneo. L'esito della ricognizione risulta pertanto essere il seguente:



NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA	ESITO DELLA RICOGNIZIONE	NOTE
Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione	03845260284	0,01%	Mantenimento senza interventi	In concordato liquidatorio
Centro Ricerche Cliniche S.r.l.	03549600231	48,69%	Mantenimento senza interventi	
SMACT S.c.p.a.	04516580273	6,40%	Mantenimento senza interventi	

La presente delibera non comporta oneri finanziari a carico del bilancio di Ateneo.

Il Pro Rettore, nell'informare che la Commissione partecipate, nella seduta del 13 dicembre 2022, ha espresso parere favorevole sull'esito del monitoraggio delle partecipazioni societarie al 31.12.2021 come illustrato nella Relazione tecnica allegata, chiede al Consiglio di amministrazione di deliberare in merito.

Interviene il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, Dott. Giampiero Pizziconi, il quale suggerisce di fare un accantonamento prudenziale pari al 6,4% della perdita registrata da Smact.

Il Consiglio di amministrazione

- vista la proposta di deliberazione della Dirigente responsabile;
- udita la relazione del Pro Rettore;
- visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i.;
- visti gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) redatti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la Corte dei Conti e pubblicati sul sito del MEF il 20 novembre 2019;
- "Schede di rilevazione" pubblicate dal Dipartimento del Tesoro in data 8 novembre 2022;
- Orientamenti, indicazioni e direttive della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP;
- esaminata la relazione tecnica sulle Società di Capitali partecipate dall'Ateneo;
- visto il parere della Commissione Partecipate istituita con D.R. n. 10092 del 9 novembre 2021 del 13 dicembre 2022;
- rilevato che non sussistono motivazioni per effettuare un piano di riassetto delle società partecipate,

delibera

- di approvare l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie dell'Università degli Studi di Verona al 31 dicembre 2021, per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" come rappresentato nella Relazione (Allegato 1) che fa parte integrante della presente delibera e, per l'effetto, di non adottare un piano di riassetto delle partecipazioni societarie dell'Ateneo;
- di dare mandato ai competenti uffici di inviare il presente provvedimento alla sezione di controllo della Corte dei Conti del Veneto, nonché alla struttura del MEF competente per l'indirizzo il controllo e il monitoraggio dell'attuazione del TUSP.

[omissis da delibera n. 6.3 a delibera n. 8.1]